



**COMUNE DI CAMPOFORMIDO**  
**Provincia di Udine**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**COPIA**

ANNO 2023  
N. 46 del Registro Delibere

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.**

L'anno **2023**, il giorno **19** del mese di **Dicembre** alle ore **18:49** presso l'ex scuola elementare di Bressa in via Principe di Piemonte, adibita a sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Funzione	Presente/Assente
Furlani Erika	Sindaco	Presente
Romanini Christian	Consigliere	Presente
Micelli Brunella	Consigliere	Presente
Comand Federico	Consigliere	Presente
Toscano Tiziana	Consigliere	Assente
Zuliani Elido	Consigliere	Presente
Bevilacqua Cristina	Consigliere	Presente
Collura Gioacchino	Consigliere	Presente
Merola Massimiliano	Consigliere	Presente
Olivo Oscar	Consigliere	Assente
Stocco Adriano	Consigliere	Presente
Bertolini Monica	Consigliere	Assente
Zuliani Davide	Consigliere	Presente
Botti Laura	Consigliere	Assente
Fontanini Paolo	Consigliere	Presente
Fain Ezio	Consigliere	Presente
Compagnoni Diego	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Monetti dott.ssa Maria Concetta.

È presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 25 luglio 2023 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" definisce in modo puntuale le fasi, gli attori e i tempi del processo di formazione del bilancio di previsione;
- entro il 15 novembre di ogni anno la giunta comunale predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18, prevede che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

VISTO che l'articolo 1, comma 1 della Legge Regionale 17/2022, ha disposto che: *“Ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)”*;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 18.04.2023 è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n.17/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 maggio 2023, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2023;

VISTA la L.R. 17/2022 ed in particolare:

- l'art.9 che prevede una articolazione delle aliquote in sette fattispecie immobiliari a cui si aggiunge una ottava di carattere residuale;
- l'art.19 che stabilisce che *“Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.”*;

CONSIDERATO che, per le esigenze di equilibrio finanziario del bilancio di previsione 2024-2026, ed al fine di garantire l'attuale livello dei servizi offerti alla collettività, è necessario determinare le aliquote ILIA per l'anno d'imposta 2024;

RITENUTO quindi di confermare per l'anno 2024 le seguenti aliquote:

- aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: 0,4 per cento;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0 - Zero;
- aliquota di base per i terreni agricoli: 0,76 per cento;
- aliquota di base per i fabbricati strumentali all'attività economica: 0,76 per cento;

- aliquota per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata: 0,46 per cento;
- aliquota di base per gli alloggi posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: 0 - Zero;
- aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli precedenti: 0,76 per cento;

RICHIAMATO l'art.14 della L.R. 17/2022 che prevede:

1. *Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 4360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.*
2. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*

ACCERTATA la competenza in ordine all'approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art, 42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Su proposta dell'Assessore al bilancio ed alla fiscalità, dott. Andrea Bacchetti;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Illustra il punto l'Assessore Bacchetti Andrea.

*Interviene il Consigliere Zuliani Davide annunciando il voto contrario.*

Accertata l'assenza di ulteriori interventi, il Sindaco mette ai voti il punto all'Ordine del Giorno.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno vengono registrati su supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:

PRESENTI: n. 12

ASSENTI: n. 5

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 3 (Fain, Fontanini e Zuliani D.)

ASTENUTI: n. nessuno

### DELIBERA

- di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte e sulla base delle stesse:
- 1. di stabilire le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma ILIA per l'anno 2024, come nella tabella di seguito riportata:

fattispecie	Aliquota/detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	: <b>0,4 per cento;</b>
detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	<b>Euro 200,00</b>
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	<b>0 - Zero</b>
terreni agricoli	<b>0,76 per cento</b>
fabbricati strumentali all'attività economica	<b>0,76 per cento</b>
unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata:	<b>0,46 per cento</b>
alloggi posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	<b>0 - Zero</b>
immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli precedenti	<b>0,76 per cento.</b>

- 2. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022.

Data l'urgenza, considerato il termine di legge per l'approvazione delle aliquote, con successiva votazione espressa in forma palese:

PRESENTI: n. 12

ASSENTI: n. 5

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 3 (*Fain, Fontanini e Zuliani D.*)

ASTENUTI: n. nessuno

### **DELIBERA**

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m. e i.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Campoformido, 11 dicembre 2023

Il Responsabile del Servizio  
*Firmato digitalmente*  
F.TO STEFANIA PUPPO

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Campoformido, 11 dicembre 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Firmato digitalmente*  
F.TO STEFANIA PUPPO

---

---

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005,

Il Presidente  
F.to Furlani ing. Erika

Il Segretario  
F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta



---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 23/12/2023 al 06/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campoformido, li 23/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Maria Saveria Leone



---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2023

- ✓ Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 - comma 12, lett. a) della L.R. 24/05/2004 n. 17 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.
- Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 - Esecutive dal giorno successivo al termine della pubblicazione.

Campoformido, li 23/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Maria Saveria Leone



---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

L'Incaricato